

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VII

Prot. 00766108 del 03.08.2007

Oggetto: appalto per l'affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, tramite l'utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, da parte del Comune di (*Omissis*)

Con riferimento al quesito in oggetto e per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente, si precisa quanto segue.

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e tra queste quelle relative al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285).

Esso costituisce servizio di polizia stradale, e pertanto non può essere delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345 comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale. (CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713).

Tra l'altro appare evidente come il Legislatore all'art. 345 richiamato abbia espressamente previsto come l'attività di accertamento per il rilevamento della velocità sia espletata previa l'utilizzo di apparecchiature approvate a condizione " che siano nella disponibilità i degli organi accertatori" - non specificando la natura del titolo o del possesso.

Al contrario, le singole apparecchiature possono essere noleggiate con contratti che prevedano, altresì, gli interventi di manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano nella disponibilità degli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 345 richiamato.

La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento, a parere di questo Ufficio, deve essere effettuata dagli organi di polizia stradale, e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dell'atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure di notifica).

Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica siano affidate a soggetti privati, si ricorda che con parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, "ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e

sulle modalità di utilizzazione dei dati (...), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative":

Devono comunque essere rispettate alcune condizioni; infatti:

- è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento" (art. 19 della legge n. 675/96);

- gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art. -1, comma 2, lett. d)) e del "responsabile" (art. 1, e. 2, lett. e) e art. 8) del trattamento (art. 8, comma 5);

il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto soltanto da una persona fisica;

- si può nominare come "responsabile" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima società.

A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i dati in possesso della struttura pubblica, ma è comunque vincolato ad utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).

Ciò premesso, con riferimento al caso segnalato, per quanto concerne il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario dell'appalto, corrispondente al 42,75% degli introiti delle sanzioni amministrative, sempre e comunque nel rispetto dei pareri che saranno espressi dagli organismi in indirizzo, più esperti in materia in ordine alle procedure di gara e di affidamento, tale corrispettivo appare ingiustificato nelle sue modalità di definizione, in quanto dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada.

Difatti, appare chiaro che le procedure appaltate rientrano tra "le spese di accertamento" e come tali, essendo possibile una quantificazione analitica è possibile determinare il corrispettivo da riconoscere all'impresa appaltante.

Inoltre, se da una parte appare illogico in un rapporto contrattuale con natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad una "alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative comminate, dall'altra appare alquanto paradossale che l'attività di accertamento sia effettuata dai medesimi soggetti che hanno accettato tale rischio contrattuale, in tal modo questi soggetti determinerebbero loro stessi l'entità del corrispettivo, aggirando altresì il rischio contrattuale.

Tra l'altro, la procedura così come ipotizzata appare violare in parte anche le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Difatti, una determinazione "apriori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori richieste.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)